



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FRIULI VENEZIA GIULIA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

N° 35/2021

PRONUNCIATA IL:

15/02/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/03/2021

Il Segretario



riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SALVA'	MANILA	Presidente
☐	COLLINI	ANTONIO	Relatore
☐	LIESCH	ERNESTO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [REDACTED]
depositato il [REDACTED]

- avverso la pronuncia sentenza n. 1/2020 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PORDENONE

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PORDENONE
VIA GIARDINI CATTANEO, 3 33170 PORDENONE

proposto dagli appellanti:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2013

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO

RGA [REDACTED]

In data [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pordenone notificava al Sig. [REDACTED] due avvisi di accertamento con i quali, contestava una fattispecie elusiva ascrivibile all'istituto dell'abuso di diritto, procedeva quindi alla rettifica delle dichiarazioni fiscali Modello Unico 2014 e 2015.

Gli atti impositivi traevano origine da un controllo avviato dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale nei confronti del contribuente, previa notifica di questionario.

In particolare dall'esame della documentazione prodotta in seguito di detta richiesta emergevano una serie di incassi di somme ammontanti ad Euro 23.461.007,00, provenienti dalla [REDACTED] ed affluite nella disponibilità del [REDACTED] negli anni 2013 e 2014, a seguito di alcune cessioni di azioni da quest'ultimo operate a favore della [REDACTED] ritenute ascrivibili al del leverage cash out, discusso schema abusivo.

Ravvisata, così, una fattispecie di abuso di diritto, quale delineato nei suoi tratti essenziali dall'art. 10 *bis* della Legge n. 212/2000, l'Ufficio procedeva alla notifica di un ulteriore Questionario introduttivo della necessaria fase di contraddittorio, a cui seguivano delle memorie prodotte dal contribuente.

l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale recuperava perciò a tassazione, al netto dell'imposta sostitutiva del 4%, il 49,72% delle somme affluite al socio [REDACTED] negli anni 2013 e 2014 per Euro 22.815.006,50.

Sotto altro profilo veniva contestato, con riguardo all'annualità 2013, la mancata adozione, di un medesimo criterio nella valutazione di un immobile sito in [REDACTED] acquistato personalmente dal ricorrente nel 2010 e successivamente confluito nei beni relativi all'esercizio dell'impresa individuale dallo stesso costituita nell'anno 2013.

Avverso gli avvisi di accertamento, il signor [REDACTED] proponeva separati ricorsi, che, dopo essere stati riuniti, venivano decisi con sentenza n. 1/02/20 dell'11/12/2019, depositata in data 16/01/2020.

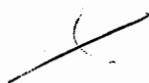
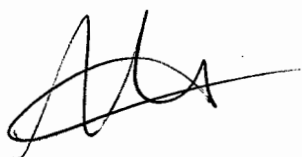
La Commissione Provinciale di Pordenone, respinte le eccezioni preliminari proposte, accoglieva parzialmente i ricorsi di parte, confermando la legittimità degli avvisi emessi per le annualità 2013 e 2014 quanto alla fattispecie di abuso del diritto sopra delineata, ed annullava la ripresa relativa all'immobile di [REDACTED].

Ha quindi proposto appello il Contribuente impugnando i capi della sentenza in relazione ai quali era risultato soccombente. Conclude quindi per la parziale riforma della pronuncia di primo grado.

Resiste l'Ufficio che costituitosi nel presente giudizio di appello controdeduce e conclude per la conferma della pronuncia gravata ed il conseguente rigetto dell'appello avversario.

Motivi della decisione.

Va premesso che le riprese relative alla questione dell'immobile di [REDACTED], questione accolta dai giudici di primo grado, non è stata oggetto di appello incidentale da parte dell'Ufficio e quindi è definitivamente passata in giudicato.



1

L'appello del contribuente è fondato.

La vicenda può essere così sintetizzata. Nel corso del 2006, l'ing. [redacted] acquisì, dai genitori e dai fratelli, il controllo totalitario del Gruppo [redacted]. Il 20 novembre 2010, l'Assemblea ordinaria della [redacted] (oggi [redacted]) deliberava l'acquisto, dall'ing. [redacted], di n. 1.000.000 di azioni, incorporanti il 10% del proprio capitale sociale, per il corrispettivo di € 14.646.000 (dal verbale di assemblea, si legge: "... il Presidente illustra le ragioni per le quali ritiene opportuno che la Società proceda all'acquisto di n. 1.000.000 di azioni proprie rappresentanti una percentuale di partecipazione al capitale della stessa pari al 10%.

Segnatamente il Presidente sottolinea che tale opportunità è da porsi in relazione alle prospettive di sviluppo del Gruppo [redacted], di cui la [redacted] è la Società Holding, soprattutto a livello internazionale ed anche nell'ottica di possibili scambi di partecipazioni con altre consolidate realtà industriali – sia estere che italiane – nonché in quella di favorire eventuali operazioni di stock-option con Manager e Dirigenti del Gruppo stesso”

Il 19 marzo 2011 l'Assemblea straordinaria di [redacted] deliberava l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di € 14.000.000 da sottoscrivere entro il 31 marzo 2011 e con scadenza al 30 settembre 2014.

Il 31 marzo 2011 l'ing. [redacted], eseguiva la delibera del 20 novembre 2010, vendendo a [redacted] n. 1.000.000 di azioni della stessa, pari al 10% del suo capitale sociale, per il prezzo di € 14.646.000 bonificatogli dalla stessa in pari data.

Il 31 marzo 2011 l'ing. [redacted] sottoscriveva l'intero prestito obbligazionario deliberato da [redacted] e bonificava alla stessa l'importo di € 14.000.000 (doc. 31 di primo grado).

La trattativa con il gruppo [redacted] proseguì invero fino a marzo 2013. Tutta documentazione dimessa in primo grado. In aggiunta, si palesavano nuove occasioni di alleanze con la [redacted] come debitamente documentato.

Il 19 dicembre 2013 l'ing. [redacted] in esecuzione della delibera del 4 dicembre 2013 vendeva alla [redacted] n. 500.000 di azioni della stessa, pari al 5% del suo capitale sociale, per il corrispettivo di € 8.815.006,50 parzialmente bonificatogli dalla stessa in pari data per € 7.425.000,00 a titolo di primo acconto.

Il 27 giugno 2014 [redacted] bonificava all'ing. [redacted] € 651.500,00 a titolo di secondo acconto su detto ultimo corrispettivo.

Il 29 settembre 2014 [redacted] bonificava all'ing. [redacted] € 14.000.000 a titolo di rimborso del prestito obbligazionario (doc. 32 di primo grado).

Il 16 dicembre 2014 la [redacted] bonificava all'ing. [redacted] € 738.506,50 a titolo di saldo del corrispettivo afferente all'acquisto di azioni proprie deliberato il 4 dicembre 2013. Quattro anni dopo rispetto alla seconda vendita e sette anni dopo rispetto alla prima vendita, il 15 giugno 2018, l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Pordenone, ha notificato all'ing. [redacted] il Questionario n. [redacted] con cui contestava che le operazioni compiute “nel periodo 2010-2014” rappresentassero “un indice di condotta abusiva inquadrabile nello schema delle operazioni del tipo «leveraged cash out» ...”.

L'Ufficio ravvisa nella fattispecie un'ipotesi di abuso del diritto, ritenendo che l'operazione abbia avuto l'unico scopo di consentire all'odierno ricorrente un indebito (ed assai rilevante) risparmio d'imposta, nell'intento di fargli pervenire, quale socio persona fisica, mediante il filtro della holding di partecipazione, la liquidità generata dalla società operativa, non quale



dividendo, ma come plusvalenza, e quindi con un prelievo fiscale inferiore rispetto a quello previsto per il caso di distribuzione di utili: sostituendo tramite l'operazione elusiva al regime impositivo ordinario, previsto per la tassazione dei dividendi, quello sostitutivo delle plusvalenze, disciplinato dall'art. 5 della Legge n. 448/2001, i redditi di capitale percepiti sotto forma di corrispettivo per la cessione di partecipazioni divengono, per effetto della rivalutazione delle stesse partecipazioni, imponibili solo in parte: il vantaggio fiscale, che viene a configurarsi in capo alla persona fisica, si misura, quindi, per differenza fra l'imposta assolta a titolo di imposta sostitutiva delle azioni cedute (4% del valore delle partecipazioni indicato in perizia) e l'imposta cui le stesse sarebbero state assoggettate ove le somme incassate fossero state qualificate come utili di partecipazione (in quanto trattasi di partecipazioni qualificate, gli importi incassati confluiscono per il 49,72% nel reddito complessivo, scontando poi l'Irpef in base allo scaglione previsto, nel caso di specie il 43%).

Il caso riguarda un acquisto di partecipazioni proprie da parte della società, ipotesi contrattuale del tutto normale disciplinata dal c.c. (art. 2357) che è stato oggetto di successive novelle, che mai hanno ravvisato alcunché di anomalo in tale negozio.

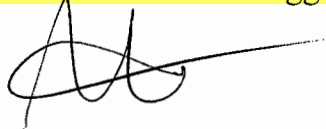
La circostanza che la società [REDACTED] (all'epoca [REDACTED]) abbia acquistato partecipazioni proprie previamente rivalutate dal loro proprietario, nulla aggiunge di anomalo, poiché la rivalutazione, comportando pagamento di imposta sostitutiva, è evenienza non solo consentita (come è consentito l'acquisto di azioni proprie), ma addirittura auspicata dal legislatore per ottenere gettito.

Ulteriore aspetto caratteristico è che, a fronte di una legittima scelta contrattuale, la sentenza di primo grado, invece, nega la libertà di scelta e impone un'unica scelta. La legittima scelta contrattuale che l'ordinamento riconosce ad ogni imprenditore è quella tra vendere la partecipazione (e quindi perdere la possibilità di percepire i dividendi), oppure mantenere la partecipazione e mantenere la possibilità di percepire i dividendi. Scegliere la prima opzione (la cessione della partecipazione), anziché la seconda (distribuzione di dividendi) non ha nulla di antisistema e anzi è antisistema togliere questa libertà di scelta.

Il Collegio rileva quindi che la questione assorbente è che il Legislatore con la previsione a favore dei contribuenti di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, ha semplicemente preferito assicurarsi l'incasso, certo e immediato, di un'imposta sostitutiva, rispetto all'incasso (non certo nella sua esistenza) possibile e futuro di un'imposta più elevata.

Pertanto, la rivalutazione delle partecipazioni disciplinata dall'art. 5, Legge n. 448/2001 e successive modificazioni ha comportato dei vantaggi (legittimi), sia per i contribuenti, sia per lo stesso Erario.

Si consideri peraltro il fatto che proprio l'Agenzia delle Entrate, in alcuni documenti di prassi, ha messo in evidenza come non possa essere affatto considerata abusiva la rivalutazione delle partecipazioni effettuata in prossimità della cessione delle medesime. Si tratta di un legittimo risparmio d'imposta che si pone perfettamente in linea con la ratio di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001.



5

Infatti, è stato chiarito che: "... la rappresentata cessione ... della totalità delle partecipazioni della società istante (rimasta titolare dell'azienda relativa al solo ramo operativo) da parte del socio-società e dei soci-persone fisiche non imprenditori, non integra alcun "indebito risparmio d'imposta"; ciò comporterà in capo alla prima, il realizzo di una plusvalenza esente ai sensi dell'art. 87 del TUIR (ricorrendone i presupposti di legge) e, in capo ai secondi, un capital gain da partecipazione qualificata (essendo le partecipazioni al capitale sociale in esame di entrambi i soci superiori al 25%) ex articoli 67, comma 1, lettera c), e 68 del TUIR, che sarà, di fatto, "azzerato" a seguito della prospettata adesione alla rivalutazione delle partecipazioni da essi detenute" (così la Risoluzione 25 luglio 2017 n. 97/E).

In altro documento erariale (nella Risoluzione 17 ottobre 2016 n. 93/E), è stato sostenuto che non può affatto essere equiparato a una fattispecie di abuso del diritto un mero risparmio d'imposta per il quale il contribuente decide di optare ("L'eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all'avvenuta assegnazione, è una facoltà che il Legislatore non ha inteso vietare, con la conseguenza che, ad avviso della scrivente, il legittimo risparmio di imposta che deriva dall'operazione non è sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000").

In senso analogo il Comitato Consultivo per le norme antielusive (con il parere del 20 ottobre 2003 n. 16), il quale, ha qualificato come non elusive le seguenti operazioni: rivalutazione delle partecipazioni sociali detenute nella società scindenda; scissione parziale e proporzionale, mediante attribuzione del patrimonio immobiliare alla costituenda società; concessione in locazione, alla scissa, degli immobili; cessione del pacchetto azionario della scissa alla beneficiaria.

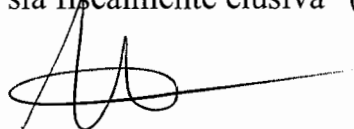
Tali principi sono coerenti con quanto espressamente stabilito dal quarto comma dell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000.

Dispone per l'appunto il citato comma quarto: "Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale".

Pertanto, la mera opzione del contribuente per un regime fiscale meno oneroso, e al contempo previsto dal nostro ordinamento giuridico, non può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di una fattispecie di abuso del diritto.

Anche la giurisprudenza di secondo grado ha sancito che non può essere considerata alla stregua di una scelta elusiva la mera opzione dei contribuenti di avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla Legge n. 448/2001.

Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha sancito che: "... la rivalutazione delle quote è prevista dall'art. 5 della L. n. 448 del 2001 ed è il risultato di una scelta del legislatore che ha preferito incassare una imposta sostitutiva ridotta (4%), ma certa e "subito", rispetto all'incasso solo possibile e futuro di una imposta più elevata. I contribuenti si sono avvalsi della L. n. 448/2001, ma questo non consente di affermare che la loro scelta sia fiscalmente elusiva" (cfr. sentenza 22 novembre 2018 n. 1326).



4

Va osservato che l'utilizzo della rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448 del 2001, non può certo essere considerata una operazione di per sé elusiva se finalizzata al perseguimento di una valida ragione economica.

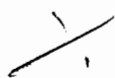
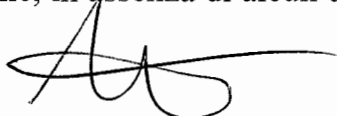
Inoltre, dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta in giudizio si evince che nel presente caso sono effettivamente esistenti delle ragioni organizzative che hanno motivato il complesso delle operazioni poste in essere. Ritiene il Collegio che l'Ufficio si sia sottratto dalla verifica ed eventuale confutazione delle ragioni organizzative ed economiche dichiarate negli atti; tale circostanza non è di poco conto in quanto è la stessa normativa che prevede la non sussistenza dell'elusione di imposta in presenza di valide ragioni economiche ed organizzative.

Inoltre va precisato che l'opzione tra la cessione di azioni precedentemente affrancate, sulle quali è stato calcolato e pagato, in parte, il corrispondente carico fiscale, e la distribuzione di utili, è lasciata alla libera disponibilità del contribuente, anche se si è conseguito un risparmio di imposta, che non è né indebito né illecito. Infatti, tanto la rivalutazione delle partecipazioni quanto l'acquisto di azioni proprie sono state attuate ricorrendo a strumenti ordinari, espressamente contemplati dal sistema ed utilizzati nel pieno rispetto delle finalità e delle motivazioni poste dal legislatore.

Ciò sarebbe coerente con la giurisprudenza secondo la quale il contribuente può scegliere la strada economicamente più vantaggiosa offerta dall'ordinamento tributario per raggiungere il medesimo risultato e non deve quindi necessariamente intraprendere il percorso più oneroso (cfr. Cass. Civ., 14 gennaio 2015, n. 439).

Si segnala, per completezza, una recente sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, pienamente condivisa, secondo la quale, la rivalutazione delle partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione non costituisce affatto un'operazione abusiva. Infatti, il legislatore, invero, con la previsione a favore dei contribuenti di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, ha semplicemente preferito assicurarsi l'incasso, certo e immediato, di un'imposta sostitutiva, rispetto all'incasso (non certo nella sua esistenza) possibile e futuro di un'imposta più elevata. Pertanto, la rivalutazione delle partecipazioni, disciplinata dall'art. 5, Legge n. 448/2001 e successive modificazioni, ha comportato dei vantaggi (legittimi), sia per i contribuenti, sia per lo stesso Erario. Si consideri peraltro il fatto che proprio l'Agenzia delle entrate, in alcuni documenti di prassi, ha messo in evidenza come non possa essere affatto considerata abusiva la rivalutazione delle partecipazioni effettuata in prossimità della cessione delle medesime. Si tratta di un legittimo risparmio d'imposta che si pone perfettamente in linea con la ratio di quanto previsto dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001. Infatti, nella risoluzione n. 93/E/2016 è stato chiarito che: la mera opzione del contribuente per un regime fiscale meno oneroso, e al contempo previsto dal nostro ordinamento giuridico, non può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di una fattispecie di abuso del diritto (cfr. sentenza 19 ottobre 2020 n. 136).

Va infine citato un passo della recente Ordinanza della S.C. Sez. V n 7359/2020 “.... si sia piuttosto inteso da parte del giudice di merito riferirsi più propriamente anche alla relativa documentazione prodotta per mezzo dei relativi verbali assembleari in grado di dimostrare che, in assenza di alcun divieto che fosse stato aggirato, il complesso delle operazioni sopra



5

indicate evidenziava la sussistenza di ragioni economiche tali da poterne escludere la predisposizione in vista del solo conseguimento di un indebito risparmio d'imposta; ciò anche in relazione al fatto che la rivalutazione delle partecipazioni tanto dell' [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] quanto del contribuente in essa [REDACTED] è avvenuta in forza di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolative.”.

In conclusione va accolto l'appello del Contribuente.

Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le Parti avuto riguardo della complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate e dalle modifiche intervenute nell'art. 2357 ter cod. civ.

P.Q.M.

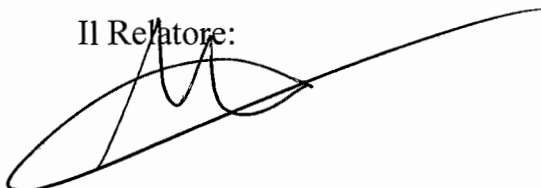
In riforma parziale della sentenza di primo grado, accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento IRPEF 2013 e 2014 di cui è causa.

Conferma per il resto.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste, 15.2.2021.

Il Relatore:



Il Presidente:

